

TAR Reggio Calabria 13/10/1999 n. 1291
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai sensi dell'art. 10, co. 5 bis della legge 31 maggio 1965 n. 575, aggiunto dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, l'Amministrazione appaltante ha l'obbligo ope legis di non stipulare contratti di appalto sia in caso di irrogazione a carico dell'aggiudicatario di un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione antimafia, sia nel caso in cui tale misura non sia ancora definitiva, se tale divieto sia stato disposto, in via provvisoria, dal giudice; ha poi la facoltà, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di agire in autotutela annullando l'aggiudicazione, qualora penda il procedimento per l'irrogazione della misura di prevenzione o questa sia già stata inflitta, ma non sia ancora definitiva.